

N. R.G. 3207/2008



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Miconi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3207/2008** promossa da:

: **SPORT SAS** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHI MAURIZIA ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 101 60100 ANCONA presso il difensore avv. SACCHI MAURIZIA ALESSANDRA

ATTORE/I

contro

**BANCA DI** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI MIRCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 144 ANCONA presso il difensore avv. ROSSINI MIRCO

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

**Il Procuratore dell'attore ha così concluso:** " Revocare il decreto ingiuntivo opposto,  
previa declaratoria di nullità delle clausole invalide del conto corrente e del contratto di

pagina 1 di 6



mutuo; ricalcolare le somme a credito ed a debito delle parti, dall'inizio del rapporto di conto corrente; dichiarare la responsabilità contrattuale della Banca e condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con riferimento al danno esistenziale e morale, da liquidare equitativamente in € 100.000. Chiede la restituzione da parte della Banca della somma determinata dal CTU in € 37.893,08. Con vittoria di spese.

**Il Procuratore del convenuto ha così concluso:** Respingere l'opposizione e confermare il decreto opposto. Respingere le domande di restituzione e di risarcimento del danno. Dichiarare prescritte le pretese restitutorie per il periodo anteriore al decennio dalla domanda. In ogni caso condannare la opponente al pagamento della somma di € 221.034,28 oltre interessi convenzionali all'8,75% dal 6-6-2008 al saldo, o comunque alla somma maggiore o minore di giustizia.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con sentenza non definitiva del 3-4-2013 il Tribunale , pronunziando sulla opposizione proposta dalla  Sport Sas di '  & C , da  la,  ia e  o al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 4-10-2008 per l'importo di € 221.034,28 oltre accessori, loro notificato dalla Banca di Ancona c  rl , ha dichiarato la nullità della clausola del contratto di conto corrente relativa alla determinazione degli interessi ultralegali ; ha ritenuto la illegittimità della applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione massimo scoperto; ha affermato che dovevano essere applicati al rapporto gli interessi passivi con le modalità e secondo i criteri indicati in motivazione ( cioè nella misura stabilita dall' art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 ,e quindi fino al 8-7-1992 ; nella misura stabilita dall'art. 5 l. 154/92 , sostituito poi dall'art. 117 , 7° co. lett. a del t.u.l.b. , con identico contenuto , dopo l'entrata in vigore di tale legge e per tutto il periodo successivo ) e le sole spese di tenuta del conto, postali e di bollo; ed ha di conseguenza **revocato il**



**decreto ingiuntivo opposto**, rimettendo la causa in istruttoria per la rideterminazione del credito della Banca.

E' stata espletata nuova CTU, nell'ambito della quale sono stati effettuati i conteggi sulla base delle indicazioni contenute in sentenza.

**1** - La corretta applicazione delle statuizioni della sentenza non definitiva – in questa sede , vincolanti; cosicché non è consentito rimettere in discussione i criteri di rideterminazione del credito della banca stabiliti in sentenza – è rappresentata **indifferentemente** ( come di seguito si chiarirà ) dalle **Ipotesi n 1 e n 2** formulate dal CTU, che scaturiscono entrambe dalla **eliminazione dei "salti dare"** ( i maggiori saldi a debito del correntista che sarebbero residuati all'esito dei periodi privi di documentazione contabile ) sia dalla base di calcolo degli interessi, sia dal saldo finale .

Come già chiarito nella sentenza non definitiva, l'onere della prova del credito è a carico dell'attore sostanziale, e cioè della Banca opposta, che ha lo fatto valere giudizialmente in sede monitoria, chiedendo il pagamento del saldo negativo del conto corrente intrattenuto con il cliente.

La mancata dimostrazione dei movimenti attivi e passivi del conto nel periodo privo di riscontri documentali si risolve necessariamente a svantaggio del creditore: con la conseguenza che , nel ricalcolo della posizione debitoria del correntista, il periodo in questione deve essere considerato privo di movimenti a suo carico, e che, nell'accertamento del credito della Banca, si deve tenere conto del saldo finale del precedente periodo documentato, ove più favorevole al debitore rispetto a quello iniziale del nuovo periodo documentato.

La corretta applicazione di tale principio comporta che i cd " salti dare" non debbano essere mai computati.



Quanto alla applicazione o meno, nel ricalcolo, della capitalizzazione degli interessi attivi, nessuna delle domande introdotte dal debitore ha investito la regolamentazione della suddetta voce, che quindi dovrebbe essere applicata soltanto se e nel modo in cui sia stata effettivamente applicata nel corso del rapporto.

Tuttavia, tenuto conto che l'azione degli opposenti non è una domanda di ripetizione di indebito pagamento – come già ritenuto nella sentenza non definitiva, alle cui argomentazioni ci si richiama: in particolare, sul contenuto della domanda in rapporto alla relazione tecnica di parte, che la concretizzava ; non è ammissibile la modificazione delle conclusioni introdotta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni – ma solo di rideterminazione del debito della banca, previa "restituzione" delle somme illegittimamente addebitate al correntista ( ma non "riscosse" dall'Istituto: il " saldo finale zero" rilevato dal CTU discende semplicemente dalla collocazione in sofferenza del saldo finale negativo , del quale è stato chiesto il pagamento appunto con il ricorso per decreto ingiuntivo ), in questo giudizio è del tutto irrilevante quantificare con precisione la posta attiva della essendo sufficiente giungere all'accertamento ( negativo ) del credito dell'opposta. Il computo o meno della capitalizzazione degli interessi attivi influisce, in questa fattispecie, soltanto sul saldo a favore del correntista ( in misura, oltretutto, molto ridotta ).

In definitiva, dunque, all'esito dell'accertamento peritale, il credito della Banca nei confronti della I e dei coobbligati deve essere dichiarato insussistente.

**2** – La domanda degli opposenti di nullità del contratto di mutuo chirografario di € 50.000 erogato nel 2007 per illiceità della causa , e di conseguente risarcimento del danno, va disattesa.

La causa del mutuo di denaro consiste nel porre immediatamente a disposizione del mutuatario una somma , che sarà restituita ratealmente al mutuante; la sua funzione è essenzialmente di finanziamento.



Soltanto nel caso di "mutuo di scopo", legale ( es mutuo fondiario) o convenzionale, lo scopo al quale è legato il denaro mutuato entra a far parte della causa del contratto, ed il mancato rispetto dello scopo stesso può rilevare ai fini della inesistenza della causa ( v per arg. Cass 943/2012 ).

Nel caso in questione non è stato stipulato fra le parti un mutuo di scopo; la disponibilità per il correntista di ulteriore finanziamento, mediante il mutuo, è stata utilizzata per la copertura delle passività già maturate con lo stesso mutuante, e si è in sostanza tradotta in una concessione, da parte del creditore, di dilazione del debito pregresso e di un ampliamento della linea di credito .

La insussistenza di illiceità o mancanza di causa del mutuo in questione esclude qualunque violazione, da parte della Banca, dei principi di buona fede contrattuale.

La domanda risarcitoria, oltretutto completamente imprecisata nella individuazione e nei criteri di quantificazione del danno, va disattesa.

**3 -** Le spese di giudizio seguono la soccombenza prevalente ( il decreto ingiuntivo è stato revocato ed il credito della Banca è risultato insussistente ) e si liquidano come da dispositivo.

### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla  
..... con  
citazione notificata il 26-11-2008 nei confronti della Banca di Ancona ..... ) a  
ri, dichiara l'insussistenza del credito della Banca nei confronti degli opposenti.

Respinge ogni altra domanda.

Condanna la Banca opposta a rifondere agli opposenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00 , di cui € 8.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP di legge.



Pone definitivamente a carico dell'opposta il compenso in favore dei CTU, come liquidato in corso di giudizio.

Ancona, 14-3-2014

Il Giudice

Dr. Francesca Miconi

